

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 326**

a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Biancani, Giancarli, Micucci

*presentata in data 4 dicembre 2019*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22  
"INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE  
AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE  
L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E  
PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE"  
E ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 "DISPOSIZIONI URGENTI  
PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"

-----

**Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. 22/2009)*

1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dai seguenti:

"9. L'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi previsti dalla presente legge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

9 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni contenute nella presente legge e gli interventi in essa previsti possono essere considerati ai fini della relativa sanatoria."

**Art. 2**

*(Modifica alla l.r. 25/2017)*

1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) le parole: " , in deroga a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 4 della medesima legge regionale," sono soppresse.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.